



VASCO VANZINI

# PREVENZIONE INCENDI REGOLE TECNICHE VERTICALI CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA  
ALLA V.13 «CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI»



Clicca e richiedi di essere contattato  
per **informazioni e promozioni**



**WEBAPP INCLUSA**

CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

**GRAFILL**

Vasco Vanzini

## PREVENZIONE INCENDI / RTV CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI

Ed. I (05-2022)

ISBN 13 978-88-277-0331-1

EAN 9 788827 703311

Collana **COME FARE PER** (96)

I contenuti sono espressione dell'esperienza dell'Autore ed hanno l'intento soltanto di supportare il progettista nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi e delle RTV trattate. Rimane, pertanto, a carico del progettista la selezione della soluzione progettuali da adottare. Si declina ogni responsabilità dall'uso dei contenuti esposti; il lettore utilizza il contenuto del testo ritenendo indenne l'Editore e gli Autori da qualsiasi pretesa risarcitoria.



Licenza d'uso da leggere attentamente  
prima di attivare la WebApp o il Software incluso

Usa un QR Code Reader  
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313 - Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

**CONTATTI  
IMMEDIATI**



**Pronto GRAFILL**  
Tel. 091 6823069



**Chiamami**  
[chiamami.grafill.it](http://chiamami.grafill.it)



**Whatsapp**  
[grafill.it/whatsapp](http://grafill.it/whatsapp)



**Messenger**  
[grafill.it/messenger](http://grafill.it/messenger)



**Telegram**  
[grafill.it/telegram](http://grafill.it/telegram)

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**PRONTO  
GRAFILL**



**CLICCA per maggiori informazioni  
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

# SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE</b> .....	p.	5
<b>1. INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> .....	"	7
1.1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 .....	"	7
1.2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 .....	"	8
1.3. Il progetto «Codice di Prevenzione Incendi» (D.M. 3 agosto 2015) .....	"	8
1.4. I limiti del metodo prescrittivo .....	"	9
1.5. Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale .....	"	10
1.6. La struttura del Codice .....	"	11
1.7. Le Regole Tecniche Verticali (RTV) .....	"	12
1.8. La fine del doppio binario (D.M. 12 aprile 2019) .....	"	13
1.9. Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18 ottobre 2019) .....	"	14
1.10. Il decreto di allineamento delle Regole Tecniche Verticali (D.M. 14 febbraio 2020) al Codice di prevenzione incendi e le Regole Tecniche Verticali successive .....	"	16
1.11. Il Codice 3.0 .....	"	17
1.12. La Regola Tecnica Verticale V.13 «Chiusure d'ambito degli edifici civili» (D.M. 30 marzo 2022) .....	"	17
1.13. La Guida commentata all'applicazione della V.13 «Chiusure d'ambito degli edifici civili» .....	"	20
<b>2. GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI</b> .....	"	22
2.1. Premessa .....	"	22
<b>3. V.13 CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI.</b> <b>GUIDA E COMMENTARIO</b> .....	"	29
V.13.1. Campo di applicazione .....	"	29
V.13.2. Definizioni .....	"	30
V.13.3. Classificazione .....	"	35

<b>G.2.6.1.</b>	Valutazione del rischio d'incendio per l'attività.....	p.	36
<b>G.3.</b>	Determinazione dei profili di rischio dell'attività .....	"	36
<b>V.13.4.</b>	Strategia antincendio .....	"	38
<b>V.13.4.1.</b>	Reazione al fuoco .....	"	39
<b>V.13.4.2.</b>	Resistenza al fuoco e compartimentazione .....	"	43
<b>V.13.4.2.1.</b>	Copertura.....	"	44
<b>V.13.4.2.2.</b>	Facciata semplice e <i>curtain walling</i> .....	"	45
<b>V.13.4.2.3.</b>	Facciata a doppia pelle ventilata.....	"	48
<b>V.13.4.2.4.</b>	Presenza di combustibili .....	"	51
<b>V.13.4.3.</b>	Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .....	"	53
<b>V.13.5.</b>	Realizzazione di fasce di separazione .....	"	55
<b>V.13.5.1.</b>	Caratteristiche .....	"	55
<b>V.13.5.2.</b>	Geometria .....	"	56
<b>V.13.6.</b>	Verifica dei requisiti di resistenza al fuoco.....	"	57
<b>V.13.7.</b>	Riferimenti .....	"	59
<b>4.</b>	<b>LA WEBAPP INCLUSA</b> .....	"	60
<b>4.1.</b>	Contenuti della WebApp.....	"	60
<b>4.2.</b>	Requisiti hardware e software .....	"	61
<b>4.3.</b>	Come accedere alla WebApp.....	"	61

## INTRODUZIONE

La Regola Tecnica Verticale «*Chiusure d'ambito degli edifici civili*» è stata pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2022, con il D.M. 30 marzo 2022. Tale RTV, in vigore dal 7 luglio 2022, novanta giorni dopo la sua pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*, rappresenta il Capitolo V.13 del Codice di Prevenzione Incendi.

La V.13 si presenta come una Regola tecnica verticale che non si riferisce ad una specifica attività, ma a particolari ambiti, ovvero alle frontiere esterne della stessa, e fornisce puntuali indicazioni che vanno a integrare le disposizioni fornite dalle altre RTV già emanate o anche di prossima pubblicazione.

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione "politica" della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai media, e alle occorrenze del Paese reale.

L'architettura del Codice prevede l'innesto successivo, nella Regola tecnica orizzontale (RTO) compiutamente descritta nella Sezione S del D.M. 18 ottobre 2019, delle Regole tecniche verticali (RTV), complementari o sostitutive della RTO, riguardanti attività civili già regolamentate da norme tecniche prescrittive, fino a rendere il Codice, lo standard normativo nazionale unico, nel campo della prevenzione incendi.

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tecniche di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della Regola Tecnica Orizzontale di prevenzione incendi, il 2020 è stato l'anno delle Regole Tecniche Verticali, con l'emanazione del decreto di allineamento delle RTV al Codice, il D.M. 14 febbraio 2020, con la V.4 uffici, la V.5 alberghi, la V.7 scuole e la V.8 attività commerciali, il cui linguaggio è stato adeguato al D.M. 18 ottobre 2019, il decreto di riscrittura della Regola tecnica orizzontale, la profonda revisione della V.6 autorimesse attuata con il D.M. 15 maggio 2020, che ha decretato la fine del doppio binario, a partire dal 19 novembre 2020, anche per queste attività, la pubblicazione della V.9 asili nido con il D.M. 6 aprile 2020, e della V.10, relativa agli edifici pregevoli per arte e storia (musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi), con il D.M. 10 luglio 2020.

Dopo il 2021, che può essere considerato un anno di transizione e assestamento, con l'emanazione della sola V.11 per le strutture sanitarie, le RSA e gli ambulatori con il D.M. 29 marzo 2021, e della V.12 per le attività svolte in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi con il D.M. 14 ottobre 2021, il 2022 si presenta come l'anno delle facciate degli edifici civili e dei requisiti di reazione al fuoco, da richiedere per i materiali e i prodotti permanentemente inseriti nelle opere da costruzione.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale, nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, che rappresenta il passaggio dal metodo prescrittivo a quello prestazionale. A partire dal 3 agosto 2015, si è infatti assistito alla successione di una grande quantità di provvedimenti normativi che possono certamente disorientare il progettista. Con il D.M. 24 novembre 2021 abbiamo inoltre assistito alla seconda revisione del Codice di prevenzione incendi nel giro di soli 6 anni, anche se in tono minore rispetto a quella attuata con il D.M. 18 novembre 2019. Di tali revisioni, il presente testo tiene conto.

Scopo della presente opera, è quello di costituire una guida rapida, ma efficace, alla progettazione delle attività secondo il *Codice di Prevenzione Incendi*, oltre a essere d'orientamento nell'applicazione del complesso combinato disposto normativo.

Per fare questo, è però necessario partire da là ove tale percorso è cominciato.

L'Autore

## INQUADRAMENTO NORMATIVO

### 1.1. Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139<sup>1</sup>, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97 (*Gazzetta Ufficiale* n. 144 del 23 giugno 2017) e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127 (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 6 novembre 2018 – *Supplemento Ordinario* n. 52), è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro:

- l'elaborazione di norme;
- il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature;
- la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti e compartimentazioni.

<sup>1</sup> *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 5 aprile 2006.

## 1.2. Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

La necessità, rilevata a livello comunitario, di coniugare l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di preminente interesse pubblico, con i principi generali dell'attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fissati per il nostro Paese dalla «*Legge sul procedimento amministrativo*» n. 241 del 7 agosto 1990, ha condotto, nel settore della prevenzione incendi, all'emanazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151<sup>2</sup>, dal titolo «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*».

L'obiettivo della semplificazione del Procedimento è stato ottenuto attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha portato alla suddivisione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, nelle tre fasce di categoria A, B e C, al fine di modulare gli adempimenti di prevenzione incendi richiesti. L'obiettivo di assicurare tempi rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza necessario, è invece stato conseguito attraverso il principio di sussidiarietà, che ha comportato il trasferimento di parte dei controlli, che venivano precedentemente effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici abilitati che ora devono asseverare la conformità delle attività soggette, alle norme e ai requisiti di Prevenzione Incendi e di Sicurezza Antincendio richiesti.

Il percorso virtuoso, intrapreso con il D.P.R. n. 151/2011, fondamentale provvedimento di carattere regolamentare, ha poi trovato il suo completamento nel progetto «*Codice di Prevenzione Incendi*», strumento tecnico attraverso il quale si è perseguito l'obiettivo di economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

## 1.3. Il progetto «Codice di Prevenzione Incendi» (D.M. 3 agosto 2015)

Il *Codice di Prevenzione Incendi* rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, capace oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione «*politica*» della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, le esigenze che si manifestano e che attivano confronti e discussioni sui tavoli tecnici, dopo che la componente politica ha sollecitato l'azione, sono state spesso correlate a tragici avvenimenti, a ciò che in gergo aeronautico viene definito «*blood priority*», dai gravissimi incendi del Palazzo di Todì (25 aprile 1982) e del Cinema Statuto di Torino (13 febbraio 1983) che hanno portato all'emanazio-



## GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

### 2.1. Premessa

Al fine di orientare il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare termini e definizioni più ricorrenti, tratti dal *Codice di Prevenzione Incendi*. Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto a fianco della definizione il riferimento al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, descritte in altro Capitolo del Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

#### A

- **Affollamento** (G.1.9, comma 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (G.1.7, comma 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.

**Nota** - L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.

#### C

- **Capacità di compartimentazione in caso d'incendio** (G.1.12, comma 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
- **Carico di incendio** (G.1.12, comma 4): potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.

- **Carico d'incendio specifico ( $q_f$ )** (G.1.12, comma 5): carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m<sup>2</sup>.
- **Carico d'incendio specifico di progetto ( $q_{fd}$ )** (G.1.12, comma 6): carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione in esso presenti.
- **Classe di reazione al fuoco** (G.1.13, comma 2): grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all'incendio.
- **Classe di resistenza al fuoco** (G.1.12, comma 7): intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.
- **Compartimento antincendio** (G.1.8, comma 3): parte dell'opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l'intera opera da costruzione.

## E

- **Elemento radiante** (S.3.11.1, comma 2): le aperture ed i rivestimenti della facciata della sorgente tramite i quali viene emesso verso l'esterno il flusso di energia radiante dell'incendio.

## F

- **Filtro** (G.1.8, comma 4): compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo dell'incendio sia resa trascurabile.

**Nota** – Ad esempio, grazie all'assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico  $q_f$ .

(S.3.5.4): il filtro è un compartimento antincendio dotato di tutte le seguenti ulteriori caratteristiche: avente classe di resistenza al fuoco  $\geq 30$  minuti; munito di due o più chiusure dei varchi almeno E 30-Sa; avente carico di incendio specifico  $q_f \leq 50$  MJ/m<sup>2</sup>; non vi si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose; non vi si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.

- **Filtro a prova di fumo** (S.3.5.5): è un filtro (paragrafo S.3.5.4), avente anche i requisiti di compartimento antincendio a prova di fumo nel quale si ritiene improbabile l'innescio di un incendio ed è impedito l'ingresso di effluenti dell'incendio. Se

## V.13 CHIUSURE D'AMBITO DEGLI EDIFICI CIVILI. GUIDA E COMMENTARIO

Il presente capitolo riporta il testo della RTV V.13 "Chiusure d'ambito degli edifici civili", con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

### V.13.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale si applica alle chiusure d'ambito degli *edifici civili* (es. strutture sanitarie, scolastiche, alberghiere, commerciali, uffici, residenziali, ...) e persegue i seguenti obiettivi di sicurezza antincendio:

- a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'interno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito;
- b) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all'esterno dell'edificio, attraverso le sue chiusure d'ambito;

**Nota** – Ad esempio, incendio in edificio adiacente, incendio a livello stradale o alla base dell'edificio, ...

- c) evitare o limitare la caduta di parti della chiusura d'ambito dell'edificio (es. frammenti di facciata o altre parti comunque disgregate o incendiate, ...) in caso d'incendio, che possano compromettere l'esodo degli occupanti o l'operatività delle squadre di soccorso.

**Nota** – La presente regola tecnica verticale può costituire utile riferimento per la progettazione di chiusure d'ambito di altre opere da costruzione (es. edifici industriali, ...).

**Commento** – Il campo di applicazione della Regola tecnica verticale "Chiusure d'ambito" corrisponde a quello del D.M. 3 agosto 2015<sup>1</sup>, limitatamente agli edifici civili, che sono regolati dalle RTV, mentre per gli ambiti di tipo industriale, che vengono trattati con la RTO, la V.13 potrà costituire un utile riferimento. Conseguentemente, a seguito dell'emanazione di ulteriori RTV (edifici di civile abitazione, locali di pubblico spettacolo, stazioni ferroviarie, impianti sportivi, ecc.) si osserverà

<sup>1</sup> Gazzetta Ufficiale n.192 del 20 agosto 2015 – Supplemento Ordinario n. 51.

estendersi il campo di applicazione del D.M. 30 marzo 2022 che è infatti riferito a specifici ambiti (le frontiere esterne), per i quali fornisce puntuali indicazioni, complementari a quelle previste nella Regola tecnica orizzontale.

Gli obiettivi corrispondono a quelli della Guida tecnica del 2013, che sarà a breve aggiornata alle attuali esigenze della sicurezza antincendio e riguardano la limitazione dei danni agli edifici a seguito di coinvolgimento nell'incendio delle facciate e delle coperture. A tal fine sono stati valutati:

- requisiti di reazione al fuoco dei rivestimenti verticali e orizzontali;
- tipologie di realizzazione dalle facciate (semplici, a doppia parete, continue);
- condizioni geometriche e di ventilazione che possono favorire lo sviluppo dell'incendio verso l'alto ed in orizzontale;
- gocciolamento di parti ardenti con possibilità di coinvolgimento di porzioni ancora integre;
- possibile distacco di porzioni di facciata con pericolo per l'esodo degli occupanti;
- sicurezza delle squadre di soccorso.

Il Codice di prevenzione incendi e le Regole Tecniche Verticali ad esso collegate, non prevedono livelli di sicurezza differenti fra le attività nuove e quelle già in esercizio, pertanto la strategia antincendio e le misure di sicurezza individuate non devono tenere in conto della preesistenza dell'attività all'emanazione della norma e alla sua entrata in vigore. Tuttavia il D.M. 30 marzo 2022 non comporta adeguamenti per le attività che al 7 luglio 2022 abbiano acquisito valutazioni di progetto o deroghe favorevoli, o che abbiano presentato la SCIA antincendio (articoli 3, 7 o 4 del D.P.R. n. 151/2011), e per quelle che siano state già progettate sulla base del Codice di prevenzione incendi, comprovate da atti rilasciati dalle amministrazioni competenti (attività di categoria A).

### V.13.2. Definizioni

1. **Chiusura d'ambito dell'edificio:** frontiera esterna dell'edificio ad andamento orizzontale o verticale.

**Nota** – Sono ricomprese nella definizione anche frontiere esterne *interrate*, frontiere tra ambiti diversi dell'edificio (es. intercapedini, pozzi luce, ...) o frontiere tra diversi edifici, se si affacciano verso volume d'aria.

**Nota** – Ai fini della presente RTV si impiega la locuzione *chiusura d'ambito* intendendo la *chiusura d'ambito dell'edificio*.

**Commento** – Per chiusura d'ambito si deve intendere l'involucro esterno ovvero le facciate, i balconi, i porticati, le coperture e quindi tutte le parti che possono concorrere potenzialmente alla propagazione dell'incendio.

## LA WEBAPP INCLUSA

### 4.1. Contenuti della WebApp

- **Banca dati con Normativa di riferimento, Circolari ministeriali, Chiarimenti e Linee guida.** La banca dati è consultabile attraverso un motore di ricerca e prevede aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.
- **Modulistica Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco**
  - MOD. PIN 1-2018 VALUTAZIONE PROGETTO
  - MOD. PIN 2-2018 SCIA
  - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
  - MOD. PIN 2.2-2018 CERT. REI
  - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
  - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
  - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
  - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
  - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
  - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
  - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
  - DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA
  - MOD. PIN 3-2018 RINNOVO PERIODICO
  - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
  - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
  - MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
  - MOD. PIN 4-2018 DEROGA
  - MOD. PIN 5-2018 RICHIESTA N.O.F.
  - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
  - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA

- Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco
- Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
- Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
- Richiesta omologazione estintori portatili
- Rinnovo omologazione estintori portatili
- Certificato di prova estintori portatili
- Rapporto di prova estintori portatili
- **Glossario** dei termini e delle definizioni.

#### 4.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivo con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android.
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo.
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

#### 4.3. Come accedere alla WebApp

- 1) Collegarsi al seguente indirizzo internet:

[https://www.grafill.it/pass/0331\\_1.php](https://www.grafill.it/pass/0331_1.php)

- 2) Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su [www.grafill.it](http://www.grafill.it).
- 3) Cliccare il pulsante **[G-CLOUD]**.
- 4) Cliccare il pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato.
- 5) Fare il *login* con le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**.
- 6) Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale **Le mie App**.

